



COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI della
MEDIA VALLE CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17

Del 06/02/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE – ANNO 2026. (cod. CIG BA441B019E)

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **18:29**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTANELLI IDA - Sindaca	Sì (da remoto)
2. CANTALUPPI OMAR - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. PAROLINI GIOVANNI - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BOTTANELLI IDA**, nella qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE – ANNO 2026. (cod. CIG BA441B019E)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto comunale;
- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023;

RILEVATO CHE:

- Nel contesto dell’autoproduzione del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l’istituto dell’*in house providing* il quale ricorre, come è noto, allorché l’amministrazione si struttura per procurarsi un servizio tramite un soggetto formalmente distinto da sé stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile. Nella prospettiva europea, infatti, la pubblica amministrazione può decidere di erogare direttamente prestazioni mediante proprie strutture organizzative, senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al “mercato esterno”.
- Condizione essenziale, legittimante la modalità di gestione in house è l’assenza di sostanziale distinzione soggettiva tra affidante e affidatario, al punto che non si possono considerare “parti” contrattuali contrapposte e, di conseguenza, escludendo vi sia un vero ricorso al mercato.
- Fin dall’inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in causa c-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “auto-produrre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimi da una “relazione organica”.
- L’art. 7 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. N. 36 del 2023, prevede che:
“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”

CONSIDERATO CHE:

- il Comune provvede alla gestione e manutenzione del verde pubblico, consistente nelle attività manutentive necessarie a garantire il decoro e la sicurezza delle strade, delle aree di svago (parchi gioco) e delle aiuole di proprietà comunale, presenti sul territorio in ambito urbano;
- con Delibera ANAC n. 718 del 23 luglio 2019, il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Capo di Ponte, per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione.
- ai sensi dell'art. 4 lett. p) dello Statuto consortile, il Consorzio Forestale ha ad oggetto sociale anche lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 28/12/2022, ha dato indicazione agli uffici affinché provvedano ad affidare lavori, forniture e servizi relativamente alla conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e del patrimonio minerario del Comune di Capo di Ponte, nonché relativamente a tutte le altre materie di cui all'oggetto statutario dell'organismo in house verificando preventivamente la sussistenza delle condizioni per l'affidamento "in house" di detti lavori, servizi e forniture al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione;

CONSIDERATO:

- che fino al 2025, i servizi di manutenzione del verde e di spazzamento e pulizia delle strade comunali, dei parcheggi e delle aree pubbliche, venivano appaltati a ditte private esterne, per tramite dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica in quanto afferenti alle funzioni "Viabilità" e "Demanio e patrimonio", ad essa delegate;
- che, complessivamente i servizi in argomento comportavano una spesa di circa 52.338,00, oltre all'IVA di legge (rif. Anno 2025);
- che a partire dal prossimo anno 2026, l'Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare direttamente i servizi in argomento, avvalendosi del personale dipendente dell'Ente e di proprie società od organismi in house;

DATO ATTO che i lavori di manutenzione del verde pubblico del Comune di Capo di Ponte consistono nel taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, nella pulizia e nello smaltimento del materiale di risulta, da effettuarsi lungo le vie del paese, nelle aree ricreative, aiuole, e parcheggi, come da elenco predisposto dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO della relazione datata dicembre 2025, predisposta dal responsabile del competente servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che qui deve intendersi integralmente richiamata, con cui è stata accertata analiticamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l'affidamento diretto della gestione in concessione del servizio predetto, nonché si sono ritenuti sussistenti adeguati motivi, ivi indicati ed illustrati, di carattere economico e di qualità del servizio che giustificano e sorreggono tale scelta;

RITENUTO pertanto che:

- la forma di affidamento dei servizi predetti più consona alle esigenze dell'Amministrazione sia quella che consiste nell'affidamento diretto del servizio predetto al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina europea in tema, nonché la maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio raggiungibile attraverso tale scelta organizzativa, per effetto della quale si possono anche liberare risorse

interne all'Amministrazione comunale da destinare ad altri servizi istituzionali, stante anche la perdurante e cronica carenza di risorse umane e strumentali;

- la forma di affidamento prescelta consente all'Amministrazione comunale lascia intatto il diritto-dovere, da parte della medesima Amministrazione, di effettuare controlli affinché la gestione dei servizi pubblici affidati sia effettuata in conformità alla normativa vigente e con adeguata soddisfazione da parte degli utenti; in particolare, da tale punto di vista, la possibilità di effettuare sulla società affidataria un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi consente all'Amministrazione comunale di orientare le modalità di erogazione dei servizi in maniera senz'altro maggiormente incisiva rispetto a quanto sarebbe possibile in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti privati terzi;

RITENUTO opportuno, permanendo tutte le condizioni che hanno reso conveniente l'affidamento del servizio in oggetto al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ed in considerazione della specializzazione raggiunta dal Consorzio nel settore della manutenzione e gestione del verde e degli ottimi risultati conseguiti in altri servizi e lavori affidati al Consorzio medesimo;

PRESO ATTO della disponibilità del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ad assumere, in house providing, la gestione del servizio di gestione agro-forestale e manutenzione del territorio e della viabilità locale sul territorio comunale che rientra tra i servizi pubblici locali per l'anno 2026 da svolgersi prevalentemente nei mesi da marzo a ottobre;

VISTA la proposta del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione con la quale si quantifica in € 25.000,00, oltre all'IVA 22% di legge, il corrispettivo per il servizio in argomento;

DATO ATTO quindi che:

- la proposta del Consorzio Forestale, prevede l'esecuzione del servizio per un importo complessivo di euro 25.000,00 annui;
- che il servizio consiste nel taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, nella pulizia e nello smaltimento del materiale di risulta, da effettuarsi lungo le vie del paese, nelle aree ricreative, aiuole, e parcheggi, come da elenco dettagliato ne Capitolato prestazionale;
- il suddetto corrispettivo, risulta nettamente inferiore a quello risultante dai precedenti affidamenti di servizi simili attuati negli scorsi anni dall'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica per conto del Comune di Capo di Ponte;

VISTI lo schema di contratto di servizio ed il Capitolato prestazionale, predisposti dal Comune di Capo di Ponte e proposti al Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento in via diretta consente di conseguire importanti benefici sia a livello di spesa che di salvaguardia dell'ambiente, mantenendo il pieno controllo sull'attività dell'affidatario e non impegnando il personale comunale in tali incombenze, rispetto alle quali, peraltro, difettano adeguate professionalità;
- i rapporti con il Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione risultano adeguatamente regolamentati nello schema di contratto di servizio proposto dall'organismo in house;
- la natura e le modalità degli interventi proposti, così come inquadrati nel contratto di servizio e annesso piano operativo, presentati dall'organismo in house e approvati in questa sede, risultano coerenti con le intenzioni dell'Amministrazione comunale,

VISTI:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di affidamento "in house providing";
- lo statuto del Consorzio forestale e minerario della Valle Allione;
- l'art. 42 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,
- il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (Prot. n. 637 del 04.02.2026);

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013 dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 172 del 30/12/2012, relativo agli atti di concerto per l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il contestuale provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio assume il relativo impegno di spesa;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di affidare in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l'anno 2026, con decorrenza dallo 01.03.2026 al 31.10.2026, all'organismo partecipato Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione (c.f. e p.iva 01896350988) la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale di Capo di Ponte;
- 2) di approvare la relazione resa ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 3) di approvare l'offerta proposta dal Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, nonché il capitolato prestazionale e lo schema di contratto/convenzione di servizio, documenti depositati agli atti della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che si prevede l'esecuzione del servizio per un importo complessivo annuo di euro 25.000,00, comprensivo di manodopera specializzata, attrezzature e automezzi necessari, per un totale di € 30.500,00 IVA di legge compresa;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 30.500,00 (di cui € 25.000,00 per servizio ed € 5.500,00 per IVA 22% di legge) a favore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, imputandola al Codice 10.05-1.03 - cap. 1802.2 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 in corso, esercizio 2026;
- 6) Di dar mandato al Sindaco del Comune di Capo di Ponte di sottoscrivere la convenzione approvata con la presente deliberazione ed al segretario di perfezionarla nelle forme di legge;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
- 8) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, vista l'urgenza di procedere a quanto deliberato.
- 9) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTO DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, assume l'impegno di spesa richiamato in delibera.

Capo di Ponte, lì 06/02/2026

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 06/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Benaglio Guerino Antonio**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DR. PAOLO SCELLI

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA441B019E	2026	127	10051	30	1802	2	U.1.03.02.99.999	30.500,00

Letto, confermato e sottoscritto,

La SINDACA
F.to BOTTANELLI IDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Capo di Ponte, lì 11/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, d.lgs. 267/2020)
- diverrà esecutiva il 09/03/2026 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000.

Capo di Ponte, lì 11/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PAOLO SCELLI